

Regolamento
PER L'APPLICAZIONE
delle SANZIONI AMMINISTRATIVE
alle VIOLAZIONI ai REGOLAMENTI

ed alle ORDINANZE COMUNALI _

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 23/05/2005

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione di norme di regolamenti e di ordinanze comunali che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1-quater, comma 5, L. 20 maggio 2003, n. 116 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2

Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui al presente regolamento consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopraindicati.

Entro i limiti degli importi di cui al comma precedente, i singoli regolamenti ed ordinanze possono prevedere sanzioni edittali in misura diversa, in relazione alle singole ipotesi di violazione e relativa gravità.

La misura di tali sanzioni edittali, se non prevista in sede dei singoli regolamenti od ordinanze (soprattutto per quelli già in vigore alla data di approvazione del presente regolamento), può essere stabilita

anche con atto normativo generale da adottarsi dal consiglio comunale

Qualora la sanzione edittale non sia prevista dal regolamento od ordinanza violati ne eventualmente da atto normativo generale di cui al precedente comma, la violazione ai regolamenti od ordinanze comunali

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 A € 500,00.

Art. 3

Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18,

commi primo e secondo, all'art 19, comma secondo e all'art. 20, della legge n. 689/1981, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente/responsabile del Settore SUAP incaricato ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000 salvo casi di incompatibilità.

Art. 4

Agenti accertatori

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale e quello incaricato della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento rilasciato dal comune.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

Art. 5

Accertamento della violazione

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) generalità del trasgressore e/o generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- d) descrizione succinta del fatto costituente illecito;
- e) menzione delle norme che si presumono violate;
- f) generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981;
- g) indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;
- h) menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 6, con l'indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento;
- i) eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/1981.

Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981.

Art. 6

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato con le modalità stabilite dalle disposizioni comunali in

Vigore che devono essere indicate nel verbale di accertamento.

Art. 7

Rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 3.

Art. 8

Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti nell'art. 11 della legge n. 689/1981;

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 giorni.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge n. 689/1981.

Art. 9

Ordinanze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi

Salva diversa disposizione di legge, le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 2, si applicano anche in

caso di violazioni di ordinanze emanate dai responsabili dei settori o servizi del Comune emanate in esecuzione di norme di legge o di regolamento.

Art. 10

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. da 3 a 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.